



## **Determinazione n. 246 del 17 aprile 2025**

OGGETTO: Sospensione cautelare.

L'anno 2025, addì 17 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso che

- con nota prot. n. U.P.D./2023 del 11.04.2025, è stata richiesta l'attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ...OMISSIS...;
- data 16.04.2025, l'U.P.D. ha proceduto alla contestazione di addebiti nei confronti del dipendente, disponendo l'avvio del procedimento disciplinare;

rilevato che la condotta ascritta al dipendente, così come dettagliatamente descritta nella suddetta nota di contestazione di addebiti, oltre ad assumere potenziali profili di violazione penale, appare di rilevanza disciplinare di particolare gravità, in quanto in contrasto con gli obblighi di diligenza e correttezza e dei principi di legalità, intesa come rispetto nell'adempimento delle proprie funzioni, delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, contenuti nel vigente Codice di Comportamento per il personale dell'A.S.S.T. Lariana;

visto l'art. 67 del vigente C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Sanità che dispone:

*"1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, l'Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.*

*...omissis...*

*"3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio."*

dato atto che allo stato appare necessario condurre approfondimenti sui fatti oggetto della segnalazione e della conseguente contestazione disciplinare in merito ai quali non pare possibile procrastinare l'accertamento;

dato atto, altresì, che il dipendente ha fornito una versione dell'accaduto solamente in data 17.04.2025, adducendo quale motivazione ...OMISSIS...;

rilevato che il dipendente ...OMISSIS...;

atteso che la condotta in argomento è stata posta in essere dal dipendente nell'espletamento dell'attività di servizio e proprio in virtù del profilo professionale rivestito è necessario sospenderlo cautelativamente ...OMISSIS...;

preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento Direttore della S.C. Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuta la necessità di disporre – in virtù della natura e della rilevanza disciplinare dei fatti contestati – la sospensione cautelare dal servizio del dipendente ...OMISSIS..., ai sensi dell'art. 67, comma 1 del C.C.N.L. 21.05.2018, per n. 30 giorni, con effetto dal 17.04.2025 al 16.05.2025;

## DETERMINA

1. di sospendere cautelarmente dal servizio il dipendente ...OMISSIS... ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Sanità (*sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare*) per n. 30 giorni, con effetto con effetto dal 17.04.2025 al 16.05.2025;
2. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento Direttore della S.C. Gestione Sviluppo e Formazione delle Risorse Umane, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblico all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
f.to Dott.ssa Eva Colombo

**Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto**

Referente per l'istruttoria: Avv. Martina Pozzoli